



Cuneo, 24 giugno 2019

Protocollo n. 44063

DPCM 25.05.2016 RIQUALIFICAZIONE URBANA E SICUREZZA DELLE PERIFERIE INTERVENTO N. 15 – PIAZZA EUROPA CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DEL NUOVO PARCHEGGIO INTERRATO E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA - FINANZA DI PROGETTO (C.I.G. 7890302331 - C.U.P. B21B17000100003)

Chiarimento n. 2

A seguito di richiesta da parte di operatori economici interessati a partecipare alla procedura in oggetto preciso quanto segue:

- la previsione di cui all'articolo 73 del disciplinare di gara, nella parte in cui viene specificato che «...Non potranno essere sub-concessi più di tre box auto singoli allo stesso soggetto, al fine di evitare speculazioni immobiliari...», è da riferirsi alle sole persone fisiche;
- come previsto dall'articolo 11 del disciplinare di gara, «...la concessione ha la durata di anni novanta (o altro periodo determinato in sede di gara) decorrente dalla data di stipula del contratto di concessione...». La società di progetto è tenuta alla prosecuzione del rapporto fino al termine di cui sopra;
- relativamente al trasferimento del diritto di superficie, gli “acquirenti” dei box auto non subentrano nel rapporto concessorio nei confronti del Comune, rapporto che rimane esclusivamente in capo della società di progetto. I termini “subconcessione” e “subconcessi” sono da intendersi riferiti al diritto di superficie;
- si ribadisce la correttezza dell'importo delle garanzie di cui all'articolo 38 del disciplinare di gara, punto 2 “Polizza assicurativa per danni in esecuzione e responsabilità civile verso terzi”;
- relativamente all'articolo 38 del disciplinare di gara, punto 3 “Cauzione [articolo 185 - comma 13, ultimo periodo - del Codice]”, per mero errore di dattiloscrittura il riferimento normativo è inesatto; deve intendersi richiamato l'articolo 183, comma 13, ultimo periodo del Codice. Tale cauzione è da intendersi a garanzia di tutta la concessione; la stessa potrà essere ridotta proporzionalmente alla diminuzione del costo annuo operativo di esercizio qualora la durata della gestione del parcheggio a rotazione sia inferiore alla durata della concessione;

- con riferimento all'articolo 39 del disciplinare di gara “Garanzie sulla gestione del complesso”, si precisa che:
- a) si ribadisce la correttezza dell'importo;
 - b) tali garanzie, inizialmente totalmente a carico concessionario, possono costituire oggetto di regolamentazione all'interno del regolamento di condominio;
 - c) le garanzie sono prodotte preliminarmente all'avvio della gestione e devono coprire la durata della concessione secondo quanto offerto dall'operatore economico concessionario;
 - d) per danni e i rischi di qualsiasi natura e origine si intendono quelli riconducibili all'attività svolta dal concessionario;
 - e) con il termine “attentati” devono intendersi esclusivamente i tumulti popolari, gli atti vandalici e gli atti dolosi di terzi, e non atti di guerra;
 - f) il Comune di Cuneo, è inteso anche come amministratori, dipendenti e collaboratori che possono avere accesso al complesso, è da intendere sia assicurato aggiuntivo di polizza sulle polizze di danno diretto (incendio e simili), sia “terzo” per ciò che concerne la responsabilità civile;
- la garanzia di cui al punto 5 dell'articolo 43 del disciplinare di gara, il cui importo risulta corretto, è da intendersi prestata nei termini di cui all'articolo 183, comma 13, primo periodo, del Codice. È un refuso la specificazione «...che copre il rimborso delle spese sostenute dal promotore per la presentazione dell'offerta solo per il caso in cui l'aggiudicatario della concessione sia un soggetto diverso dal promotore stesso...».

Il dirigente
Rinaldi Giorgio
Documento firmato digitalmente